

STATUTO

del Comitato “Per Bilanci di Giustizia 2.0”

Articolo 1 – SEDE

Il Comitato “**Per Bilanci di Giustizia 2.0**”, di seguito denominato Comitato, ha sede in via Trieste 82/c, 30175 Venezia-Marghera. L'eventuale trasferimento della sede verrà stabilito dal Consiglio del Comitato che lo comunicherà in occasione della prima assemblea. Il trasferimento della sede non comporta la modifica dello statuto. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte quelle attività finanziarie ed imprenditoriali in genere ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 2 – SCOPI

Il Comitato è finalizzato a sostenere Bilanci di Giustizia, un movimento socio-culturale che promuove un'esperienza collettiva che, attraverso le relazioni, fornisce alle persone un'opportunità di cambiamento delle proprie scelte quotidiane, verso un miglioramento della qualità della vita. La finalità di Bilanci di Giustizia è di cambiare l'economia nella direzione di una maggiore giustizia per le persone e per l'ambiente, accompagnando la maturazione di cittadini soddisfatti, consapevoli e determinati.

Per raggiungere questi fini il Comitato si doterà degli strumenti mobili e immobili che riterrà più opportuni e intende promuovere varie iniziative tra le quali:

- la raccolta e sistematizzazione di tutte le esperienze significative di bilanciisti ed ex-bilanciisti
- il rilancio dei gruppi locali dei Bilanci di Giustizia
- la ricerca e sperimentazione di forme di autofinanziamento
- lo studio e sperimentazione di concretizzazioni del concetto di “scuola dei Bilanci di Giustizia”
- l'organizzazione di incontri nazionali dei Bilanci di Giustizia
- il sostegno all'attività del gruppo dei giovani denominato “FuoriRotta”

L'attività del Comitato non ha fini di lucro.

Articolo 3 - ADESIONE AL COMITATO

Il Comitato sarà aperto ad eventuali aderenti che ne facciano richiesta previa adesione al presente atto ed accettazione da parte del Consiglio del Comitato.

L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione alcuna, purché l'attività personale di ciascun aderente non sia in contrasto con le finalità del Comitato.

Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, ecc.

Articolo 4 - QUOTE DI ADESIONE

L'adesione al Comitato comporta il versamento di un contributo da parte degli aderenti.

Tale contributo è diretto a finanziare attività istituzionali ed è stabilito dall'assemblea degli aderenti entro il 31 gennaio di ogni anno. Ogni quota copre l'adesione al Comitato per l'intero anno solare, scade il 31 dicembre e va rinnovata entro il 31 maggio, pena il decadimento dalla posizione di aderente al Comitato.

Articolo 5 – DIRITTI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti hanno i seguenti diritti:

- partecipare all'assemblea
- eleggere il consiglio del comitato
- approvare il rendiconto annuale
- partecipare alle iniziative organizzate dal comitato

Articolo 6 - DOVERI DEGLI ADERENTI

I doveri degli aderenti sono:

- versare la quota di adesione iniziale e quella annuale stabilita dall'assemblea
- impegnarsi per il raggiungimento degli scopi statutari
- tenere verso gli aderenti un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede

Articolo 7 – RECESSO ED ESCLUSIONE

Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione scritta agli altri aderenti tramite il Consiglio.

Il Comitato si ispira ai principi dei Bilanci di Giustizia che fanno della tolleranza e dell'inclusione un valore fondante. Tuttavia nel caso in cui nessun tentativo di conciliazione e dialogo sia efficace, un aderente può essere escluso dal Comitato con delibera dell'Assemblea previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni da inviarsi al domicilio dell'aderente almeno 30 giorni prima della delibera di esclusione, nei seguenti casi:

- reiterati inadempimenti degli obblighi assunti da parte dell'aderente a favore del Comitato
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi del comitato
- comportamento scorretto o denigratorio nei confronti del Comitato

Articolo 8 - **FONDO COMUNE**

I contributi degli aderenti e i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune del Comitato. Finché questo svolge le sue attività, gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota in caso di recesso. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.

Resta esclusa la possibilità da parte dei componenti di trarre dall'attività svolta un lucro personale.

Il Comitato godrà di piena autonomia ed utilizzerà, per il conseguimento dei suoi fini, non essendo stato preconstituito un preciso piano di finanziamento, fondi derivanti da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi componenti e da parte di terzi, purché questi siano coerenti con i valori di Bilanci di Giustizia.

Il Presidente, previo accordo con il Consiglio del Comitato, potrà inoltre concludere accordi in nome e per conto del Comitato stesso e finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del Comitato come stabiliti dall'assemblea.

La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata al Presidente del Comitato o, per sua delega, ad un responsabile amministrativo, i quali li amministrano in base al mandato dell'assemblea, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale degli altri componenti per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso ex art. 41/1 c.c. e l'obbligo di coerenza con i valori di Bilanci di Giustizia.

Articolo 9 – **PATRIMONIO**

Il patrimonio del Comitato è costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, valori mobiliari, diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente, lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati ad incremento del patrimonio medesimo. (legati

Il Comitato può ricevere contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da soggetti pubblici e privati.

Il Comitato provvede al raggiungimento delle proprie finalità con:

- le rendite derivanti dal patrimonio o dalle attività del Comitato stesso;
- i contributi in denaro e/o servizi dei membri fondatori;
- ogni altra eventuale elargizione, erogazione o contributo ricevuto da parte di soggetti pubblici e privati, anche erogato sotto forma di servizio di qualsiasi genere, purché in linea con i principi di Bilanci di Giustizia.

Articolo 10 – **ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita del comitato.

Articolo 11 - **ORGANI E POTERI**

L'assemblea elegge il Consiglio del Comitato composto da un presidente, un vicepresidente, insieme con almeno altri tre consiglieri. Questo organismo, che resta in carica due anni, ha la rappresentanza del Comitato e ha il compito di tradurre in pratica le linee generali programmatiche stabilite dall'assemblea. Dopo la scadenza del mandato il Consiglio deve essere rinnovato per almeno i 2/5 dei suoi componenti e il Presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi.

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato ed ai rapporti con gli Enti Pubblici e Privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Comitato.

In casi di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente con tutti i poteri che competono a questi.

Il comitato può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri aderenti.

Il Consiglio o parte di esso può essere sfiduciato attraverso delibera dell'assemblea, anche prima della scadenza del mandato qualora nell'esecuzione delle decisioni assembleari sia andato arbitrariamente e ripetutamente al di là di quanto in esse contenuto.

Articolo 12 - **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Il Comitato si riunirà secondo le necessità e comunque almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, tramite avviso via mail e pubblicazione sul sito di Bilanci di Giustizia, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della convocazione.

L'assemblea può essere convocata autonomamente anche dietro richiesta di almeno un quinto (1/5) degli aderenti.

Articolo 13 – **COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea ordinaria deve: approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo; fissare l'importo della quota di adesione annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività del Comitato; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione degli aderenti; eleggere il Presidente e il Consiglio del Comitato; deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio del Comitato.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto, scioglie il Comitato e ne devolve il patrimonio.

In caso di scioglimento gli eventuali fondi residui dovranno essere devoluti a realtà senza scopo di lucro aventi finalità affini a quelle del Comitato.

Articolo 14 – **VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE**

L'assemblea (ordinaria e straordinaria) è regolarmente costituita in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese con il metodo consensual-democratico.

Articolo 15 – **IL METODO CONSENSUAL-DEMOCRATICO**

Il metodo utilizzato per assumere le decisioni in sede di assemblea è quello consensual-democratico, metodo che richiede consapevolezza e responsabilità da parte di tutti i partecipanti. Tale processo ha una struttura chiaramente definita: richiede un impegno alla cooperazione, un modo di discutere disciplinato in cui si parla e si ascolta, e il rispetto per il contributo di ciascun membro del gruppo. Allo stesso tempo, ogni persona ha la responsabilità di partecipare attivamente come individuo creativo all'interno del Comitato.

Il metodo è qui di seguito sintetizzato.

1. L'assemblea delibera con la ricerca del consenso. Si giunge ad una scelta con il voto favorevole, o almeno non ostativo, di tutti gli aderenti presenti e votanti. Quando si è giunti ad una formulazione di una decisione se ne propone il testo all'Assemblea chiedendo ai singoli di esprimersi. Ognuno ha il diritto, con spirito costruttivo, di proporre soluzioni alternative, miglioramenti, chiedere chiarimenti o esprimere il proprio dissenso. Il disaccordo da parte di singoli o di una minoranza deve essere motivato. Il processo decisionale è condotto da un facilitatore.

2. Qualora non fosse possibile raggiungere un consenso, una votazione aperta può essere indotta su richiesta di tre quarti degli aderenti presenti ed è prevista una maggioranza di due terzi.

Articolo 16 - **DURATA E SCIoglimento**

Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla assemblea.